

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto

conto  
delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi  
cui il Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di

introdurre  
meccanismi  
standardizzati  
a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente

lettera  
al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  
e  
4  
della citata legge n. 183 del 2014;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio  
di  
delega  
relativo  
alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei  
contratti  
di  
solidarietà,  
con  
particolare  
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di  
cui  
all'articolo  
5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  
n.  
148,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11  
giugno 2015;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  
le province autonome di Trento e di  
Bolzano, ai sensi  
dell'articolo  
3  
del  
decreto  
legislativo  
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Lavoratori beneficiari

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della pres relativa entazione della domanda

di  
concessione.  
Tale  
condizione  
non  
è necessaria  
per  
le  
domande  
relative  
a  
trattamenti ordinari  
di integrazione salariale per eventi oggettivamente  
non  
evitabili  
nel settore industriale.

3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità d'effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, a i sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle

quali  
è  
operato  
il  
rinvio.  
Restano invariati il valore e l'efficacia  
degli  
atti  
legislativi qui trascritti.

**Note al titolo:**

Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.290.

**Note alle premesse:**

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed



i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo.

Si riporta l'art. 1 della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183:

"Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anch e attr  
e  
averso  
l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione,  
e  
previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come

previsto  
dal  
comma  
4, lettera v);

d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;

e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva

competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  
Ministro  
per  
la  
semplificazione  
e  
la  
pubblica amministrazione,  
previa  
intesa in sede di  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  
regioni  
e  
le province  
autonome  
di  
Trento  
e  
di  
Bolzano,  
ai  
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più  
decreti  
legislativi  
finalizzati  
al  
riordino della normativa in materia di servizi per il  
lavoro  
e  
di politiche attive. In mancanza dell'intesa  
nel  
termine  
di cui all'art. 3 del citato  
decreto  
legislativo  
28  
agosto 1997, n.  
281,  
il  
Consiglio  
dei  
ministri  
provvede  
con deliberazione motivata ai sensi del  
medesimo  
art.

3. Le disposizioni del presente comma

e

quelle

dei

decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle

province

autonome

di

Trento

e

di

Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle

relative

norme

di

attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le

quali

l'analisi

statistica

evidenzi

una

minore probabilità

di

trovare

occupazione,

e

a

criteri

di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle

imprese

in

crisi  
da  
parte  
dei dipendenti, con la  
previsione  
di  
una  
cornice  
giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento  
anche per gli interventi posti in essere da  
regioni  
e  
province autonome;

c) istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  
nuovi o  
maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito den  
ominata «Agenzia»,  
partecipata da  
Stato,  
regioni e province autonome,  
vigilata  
dal  
Ministero  
del  
lavoro  
e  
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con  
le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione  
vigente  
e  
mediante  
quanto  
previsto  
dalla lettera f);

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione  
dell'Agenzia;



e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl;

f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire

l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema

di  
monitoraggio  
e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;

p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;

r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere

a una maggiore integrazione delle politiche  
attive  
e  
delle politiche di sostegno del reddito;

s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e  
territoriale, esercitano

competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di  
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle  
prestazioni  
che  
devono  
essere  
garantite  
su  
tutto  
il territorio nazionale;

u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di p  
rogrammazione  
di politiche attive del lavoro;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del  
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una  
nuova occupazione, seco  
ndo p  
percorsi personalizzati di istruzione,  
formazione  
professionale  
e lavoro,  
anche  
mediante  
l'adozione

di  
strumenti  
di segmentazione  
dell'utenza  
basati  
sull'osservazione statistica;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie

informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati

definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini

e imprese.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme emanate e di rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di

volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;

h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;



i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e

di rendere più efficiente l'attività ispettiva,  
il  
Governo è delegato ad  
adottare,  
su  
proposta  
del  
Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  
della  
presente  
legge,  
uno  
o  
più decreti legislativi, di cui uno recante un  
testo  
organico semplificato delle discipline delle tipologie  
contrattuali e  
dei  
rapporti  
di  
lavoro,  
nel  
rispetto  
dei  
seguenti principi  
e  
criteri  
direttivi,  
in  
coerenza  
con  
la regolazione  
dell'Unione  
europea  
e  
le  
convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza

con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione

all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo

termini  
certi  
per  
l'impugnazione  
del licenziamento;

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione  
conversione aziendale individuati sulla base  
di  
parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con  
l'interesse del lavoratore  
alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e  
delle condizioni di vita ed economiche,  
prevedendo  
limiti  
alla modifica  
dell'inquadramento;  
previsione  
che  
la contrattazione  
collettiva,  
anche  
aziendale  
ovvero  
di secondo livello, stipulata con le organizzazioni  
sindacali dei lavoratori comparativamente  
più  
rappresentative  
sul piano nazionale a livello interconfederale o  
di  
categoria possa  
individuare  
ulteriori  
ipotesi  
rispetto  
a  
quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto

dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai

rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'art. 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero

attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e

delle  
politica sociali,  
dell'INPS  
e  
dell'Istituto  
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  
sul  
lavoro  
(INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende  
sanitarie locali  
e  
delle  
agenzie regionali per la protezione ambientale.

8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a  
tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e  
di  
lavoro  
per  
la generalità dei  
lavoratori,  
il  
Governo  
è  
delegato  
ad adottare, su proposta  
del  
Presidente  
del  
Consiglio  
dei ministri e  
del  
Ministro  
del  
lavoro  
e  
delle  
politiche sociali,  
di  
concerto,  
per  
i  
profili  
di

rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  
Ministro  
per  
la  
semplificazione  
e  
la  
pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data  
di  
entrata  
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento  
delle  
misure  
volte  
a

tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella  
prospettiva  
di  
estendere,  
eventualmente  
anche  
in  
modo graduale, tale prestazione a tutte le  
categorie  
di  
donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale  
anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte



del  
datore  
di lavoro;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti  
e  
che  
si trovino al di sotto di una determinata  
soglia  
di  
reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime  
della detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione  
tra  
l'esercizio  
delle  
responsabilità

genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali

retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  
o parte

dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato  
dei  
servizi  
alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative,  
anche  
mediante  
la  
promozione dell'utilizzo  
ottimale  
di  
tali  
servizi  
da  
parte  
dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione  
dei  
tempi  
di vita e di lavoro, anche tenuto  
conto  
della  
funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;

h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di

residenza;

i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,  
con  
riferimento  
al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e  
alle  
misure  
organizzative finalizzate  
al  
rafforzamento  
degli  
strumenti  
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui è di competenza  
ferme restando le funzioni della  
Presidenza  
del  
Consiglio  
dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati

e  
al Senato della Repubblica perché su di essi siano  
espressi, entro trenta giorni dalla data di  
trasmissione,  
i  
pareri delle Commissioni competenti per materia e  
per  
i  
profili finanziari. Decorso tale termine, i  
decreti  
sono  
emanati anche in  
mancanza  
dei  
pareri.  
Qualora  
il  
termine  
per l'espressione dei pareri parlamentari di  
cui  
al  
presente comma scada nei trenta giorni che precedono  
o  
seguono  
la scadenza dei termini previsti ai commi  
1,  
3,  
5,  
7  
e  
ovvero al comma 13, questi ultimi  
sono  
prorogati  
di  
tre mesi.

12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o  
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuati  
ivi del  
la  
presente  
legge,  
le amministrazioni  
competenti

provvedono  
attraverso  
una diversa  
allocazione  
delle  
ordinarie  
risorse  
umane, finanziarie e strumentali, allo  
stato  
in  
dotazione  
alle medesime amministrazioni. In conformità all'art. 17, comma

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o  
maggiori  
oneri  
che non trovino compensazione al  
proprio  
interno,  
i  
decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  
sono emanati solo successivamente o contestualmente  
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi,  
ivi  
compresa  
la legge di stabilità, che  
stanzino  
le  
occorrenti  
risorse finanziarie.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel  
rispetto

dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la  
medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni  
ative integrative  
e correttive  
dei

decreti  
medesimi,  
tenuto  
conto della evidenze attuative nel frattempo  
emerse.  
Il  
monitoraggio permanente degli effetti  
degli  
interventi  
di  
attuazione della presente  
legge,  
con  
particolare  
riferimento  
agli effetti  
sull'efficienza  
del  
mercato del lavoro, sull'occupabilità dei  
cittadini  
e  
sulle  
modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini  
dell'adozione dei decreti di cui al  
primo  
periodo,  
è  
assicurato  
dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione  
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno  
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali  
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza  
nuovi  
o  
maggiori  
oneri  
a  
carico  
della  
finanza pubblica.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome  
di  
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,

le  
competenze  
delegate  
in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili  
all'art. 116  
della  
Costituzione  
e  
all'art.  
10  
della  
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo  
a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta  
Ufficiale."

Per il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del m  
ercato  
del

lavoro in una prospettiva di crescita) si vedano le note all'art. 46.

Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla l  
egge  
19 dicembre 1984, n. 863  
(Misure  
urgenti  
a  
sostegno  
e  
all'incremento dei livelli occupazionali):

"Art. 2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei



due  
anni  
successivi  
il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29

anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

6 marzo  
1978,  
n.  
218,  
e  
successive  
integrazioni  
e modificazioni, è per essi  
corrisposto,  
per  
il  
medesimo periodo ed a carico della gestione indicata  
al  
precedente comma 1, un contributo  
pari  
al  
trenta  
per  
cento  
della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute

a corrispondere, secondo le  
norme  
vigenti,  
in  
materia  
di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando risulti inferiore - nell'unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche

con  
riferimento  
alle  
quali  
è  
programmata l'assunzione con richiesta nominativa.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto

collettivo  
e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza  
alla  
maggiore  
riduzione  
di orario,  
un  
ulteriore  
incremento  
dell'occupazione.

Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con l'  
a  
retribuzione nel  
limite  
massimo della somma corrispondente al trattamento  
retributivo perso al  
momento  
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente  
comma,  
ferma  
restando  
negli  
altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e  
21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la  
determinazione della pensione dei lavoratori che  
abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato  
il  
numero delle settimane di lavoro prestate a  
tempo  
parziale,  
ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorat  
o provinci  
ale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da  
parte  
dell'ispettorato

del  
lavoro,

della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente art. 1.".

Si riporta l'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione).

"Art. 5. Contratti di solidarietà.

(Omissis).

5. Alle imprese non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legg  
e 1  
9 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato

in  
rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  
e  
i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha  
natura  
di  
retribuzione  
ai  
fini  
degli  
istituti contrattuali  
e  
di  
legge,  
ivi  
compresi  
gli  
obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  
soli  
fini pensionistici  
si  
terrà  
conto,  
per  
il  
periodo  
della riduzione,  
dell'intera  
retribuzione  
di  
riferimento.  
La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31  
dicembre 1995.

(Omissis).

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo  
di applicazione del trattamento straordinario di



integrazione  
salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  
condizione che i lavoratori con  
orario  
ridotto  
da  
esse  
dipendenti percepiscano, a carico di  
fondi  
bilaterali  
istituiti  
da contratti collettivi  
nazionali  
o  
territoriali  
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  
e  
dei lavoratori  
maggiormente  
rappresentative  
sul  
piano nazionale, una prestazione di entità  
non  
inferiore  
alla metà della quota  
del  
contributo  
pubblico  
destinata  
ai lavoratori.

(Omissis).".

Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e  
Bolzano  
ed unificazione, per le materie  
ed  
i  
compiti  
di  
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,  
con  
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle r  
egioni  
e

delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dall  
a  
ima  
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  
l'oggetto  
è  
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei  
Ministri  
provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza dell  
e disposizioni

del  
presente  
articolo.

I  
provvedimenti adottati  
sono  
sottoposti  
all'esame  
della  
Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  
Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le  
osservazioni  
della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.".